

CODICE ETICO

FONDAZIONE “NETWORK 4 ENERGY SUSTAINABLE TRANSITION” - NEST

Articolo 1 – Finalità e contenuti del Codice Etico

Il Codice Etico (di seguito Codice) rappresenta uno strumento di “deontologia aziendale”, e come tale disciplina i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo, con la finalità di orientare l’agire aziendale verso comportamenti eticamente corretti.

Di conseguenza, tutte le attività dovranno essere uniformate ai principi qui espressi.

I principi e i contenuti del presente Codice costituiscono specificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti.

Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano riscontrabili norme di legge o di regolamento.

Il presente Codice Etico è stato redatto in conformità alle Linee Guida di Confindustria.

Articolo 2 – Destinatari e diffusione del Codice

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per le condotte del Consiglio di Amministrazione, dei Soci, del Collegio dei Revisori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e di chiunque entri in rapporti contrattuali a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, in modo permanente o temporaneo, in Italia o all’estero, con la Fondazione.

I destinatari delle norme del Codice hanno l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente documento, e di uniformare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi di seguito espressi.

La Fondazione si impegna ad avvalersi delle disposizioni contenute nel presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati, nonché a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

Per le suddette ragioni, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Fondazione, e copia dello stesso è consegnata a tutti coloro che operano per la Fondazione e all’interno della stessa.

Infine, la Fondazione raccomanda e richiede ai principali fornitori e *partner* di uniformarsi ai principi e alle prescrizioni contenute nel presente documento.

Articolo 3 – Efficacia del Codice

Le condotte previste dal presente Codice descrivono e cristallizzano, sotto il profilo etico, l’assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza cui devono attenersi tutti i destinatari del presente codice.

Ne consegue che l’inosservanza dei comportamenti a cui la Fondazione attribuisce esplicitamente valore etico saranno sanzionati in modo proporzionale alla condotta scorretta posta in essere, ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare.

L’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati. La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto. Negli atti di incarico e nei bandi è inserita la previsione espressa dell’applicazione del presente Codice e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo Stesso

Articolo 4 – Attuazione e aggiornamenti del Codice

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat	Sostituisce
	Rev. N.	Rev. N.
	Del	Del
1		

Il Codice Etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e potrà essere modificato e integrato anche sulla base di indicazioni e proposte formulate dall'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01 e disciplinato nel Modello organizzativo nonché dall'RPCT.

Articolo 6 – Trasparenza e tracciabilità

Il principio di trasparenza si basa sull'autenticità, chiarezza e accessibilità dell'informazione.

La Fondazione si impegna ad osservare tale principio fornendo a tutti gli interessati le dovute informazioni in modo chiaro ed inequivocabile, e adottando una comunicazione, verbale o scritta, di facile ed immediata comprensione.

Nei rapporti con gli utenti, così come nella stipula dei contratti, la Fondazione divulga le proprie informazioni e comunica in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento di condizioni paritetiche.

La Fondazione assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti e gli atti attuativi adottati dalla Stessa e presta la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Articolo 7 – Correttezza

Il principio di correttezza prevede, come condizione fondamentale, il rispetto da parte di tutti coloro che operano nella Fondazione, o comunque per la Stessa, dei diritti di ciascun soggetto coinvolto, al di là della mera osservanza della Legge e/o del Contratto di Lavoro.

Il rispetto di tale principio è da considerarsi incondizionato anche sotto il profilo della *privacy*. Al riguardo, la Fondazione si asterrà da qualsiasi situazione che possa dar luogo a qualsivoglia genere di discriminazione tra coloro che operano per la Fondazione o comunque per la Stessa.

La Fondazione tutela i propri dipendenti e collaboratori garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. La Fondazione condanna qualsiasi comportamento che possa turbare la sensibilità e la dignità della persona. Allo scopo, recepisce nel presente Codice il testo del "Regolamento per la tutela della dignità delle donne e degli uomini all'interno dell'Azienda", approvato di concerto con le organizzazioni sindacali il 24 ottobre 1997. La Fondazione non tollera discriminazioni legate all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, e si impegna a tutelare i lavoratori da atti di violenza psicologica, contrastando qualsivoglia atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Articolo 8 – Efficienza

Il principio dell'efficienza prevede che tutte le attività siano poste in essere con professionalità e funzionalità, secondo gli standard più avanzati di ciascun settore.

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, la Fondazione si impegna ad offrire un servizio idoneo sempre nel rispetto della gestione delle risorse impiegate.

Articolo 9 – Spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio ha come obiettivo quello di fornire un servizio caratterizzato da efficienza, qualità e alto valore sociale alle più eque condizioni economiche e normative, senza alcuna arbitraria discriminazione.

La Fondazione orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri utenti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità del servizio erogato. Per questo motivo la Fondazione indirizza le proprie attività di ricerca e sviluppo ad elevati standard di qualità.

Articolo 10 – Valorizzazione professionale e collaborazione tra colleghi

La Fondazione tutela le risorse umane e ne promuove la crescita professionale, anche rispettando principi e norme in materia di pari opportunità.

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat	Sostituisce
	Rev. N.	Rev. N.
	Del	Del
2		

La Fondazione riconosce la centralità delle risorse umane, favorendo la collaborazione tra tutti coloro che operano nell'azienda o comunque per la stessa.

Articolo 11 - Integrità

La Fondazione rifiuta in ogni modo comportamenti che possano favorire o agevolare il compimento di pratiche proprie di qualsiasi cultura o religione che si pongano in contrasto con le norme di ordine pubblico riconosciute dallo Stato e che influiscano sull'integrità fisica delle persone per finalità non connesse al trattamento o, comunque, considerate illecite dalle leggi vigenti.

Non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la Legge e contro il presente Codice ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno. Al fine di adempiere a basilari principi di correttezza, nonché a quelli etici di cui al presente Codice, coloro che operano all'interno o comunque in favore della Fondazione non prestano attività in contrasto con i compiti loro affidati, ed evitano ogni coinvolgimento in situazioni che possano nuocere agli interessati o all'immagine della Fondazione.

Articolo 12 - Obbligo di astensione

Ai fini dell'astensione, il dipendente deve trasmettere immediatamente al CdA un'apposita comunicazione scritta circa la presenza di una condizione di conflitto d'interessi anche potenziale. Il CdA decide sull'astensione.

Articolo 13 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto al CdA della Fondazione, entro 30 giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni i cui interessi possano interferire con l'ambito di attività della struttura, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

Articolo 14 - Interessi dei componenti degli Organi Statutari

I componenti degli organi statutari che, in una determinata operazione della Fondazione, siano portatori di interessi, propri o di terzi, hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il più generale e rigoroso rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 15 - Prevenzione della corruzione

Tutti i destinatari del presente Codice rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Fondazione, in particolare, si uniforma alle prescrizioni contenute nelle misure integrative al modello 231 idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in linea con le finalità della L. 190/2012 previste nell'Allegato A al modello organizzativo adottato dalla Fondazione.

Articolo 16 - Comportamento durante lo svolgimento del servizio

Il destinatari del presente codice non utilizzano a fini privati i servizi telematici e telefonici nonché il materiale o le attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio, salvo che nelle ipotesi consentite dalla Fondazione stessa.

I destinatari in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio, non accettano per uso personale, né detengono o godono a titolo personale, di utilità spettanti all'acquirente inoltre hanno l'obbligo di riservatezza nell'ambito delle attività legate al proprio ufficio.

Articolo 17 – Relazioni interne ed esterne - Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social media

Il presente articolo stabilisce l'obbligo fondamentale di agire con professionalità, onestà, imparzialità, discrezione e riservatezza e di evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Fondazione

Al fine di garantire piena osservanza a questi principi, ciascun destinatario del presente codice è chiamato ad adeguarsi ai seguenti comportamenti:

- divieto di porre in essere azioni e comportamenti, anche al di fuori dell'orario lavorativo, che possano pregiudicare gli interessi della Fondazione o nuocere alla sua immagine;
- divieto di accettare e/o proporre lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri soggetti;
- divieto di anticipare i contenuti e/o diffondere gli esiti dei procedimenti di gara, di concorso, o comunque di selezione

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat	Sostituisce
	Rev. N.	Rev. N.
	Del	Del
3		

pubblica prima che siano conclusi e ne sia stata data pubblicazione;

- divieto di diffondere informazioni e/o commenti, anche attraverso il web e i social network, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, superiori gerarchici o della Fondazione in generale;
- rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al rispetto delle norme sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- rispetto della disciplina dei rapporti con i mezzi di informazione.

Articolo 18 – Criteri generali di condotta nei rapporti con gli stakeholder

La Fondazione opera nel rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle finalità sociali. Tutte le attività sono compiute nel rispetto dei principi e delle procedure dettate a tale scopo.

La Fondazione richiede a tutti i destinatari del presente codice:

- il rispetto delle norme di legge vigenti, dei principi di cui al presente Codice e delle procedure preordinate allo svolgimento delle attività ;
- comportamenti irreprensibili, tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale della Fondazione.

Vengono, pertanto, adottate tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa vigente, dei principi e delle procedure di cui la Fondazione si è dotata.

Articolo 19 – Rapporti con i Committenti

La Fondazione analizza in modo puntuale la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, in modo da non assumere impegni contrattuali che possano mettere la Stessa nelle condizioni di dover ricorrere a risparmi che incidano negativamente sulla qualità della prestazione.

Articolo 20 - Rapporti con i Consulenti

La Fondazione si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri consulenti.

Per consulenza si deve intendere un servizio specialistico intellettuale svolto da un professionista o da un ufficio professionale, che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, assiste e consiglia la Fondazione nello svolgimento delle proprie attività o fornisce informazioni ed opinioni che possono creare valore aggiunto e supportare le decisioni, promuovendo lo sviluppo nell'attività in oggetto. In tale contesto è sostanziale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce consulenza. Tale fiducia può fondarsi su un rapporto consolidato, sulla notorietà del consulente o sui titoli accademici e professionali che egli possiede.

La scelta dei consulenti e la conseguente contrattualizzazione avverrà in base a una valutazione circa la professionalità degli stessi. Il rapporto con i consulenti è improntato ai principi normativi della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche; inoltre, la Fondazione rifiuta qualsiasi comportamento dei consulenti contrario alla legge e/o ai principi del presente codice.

Il comportamento dei consulenti esterni deve essere improntato alla disponibilità e al rispetto delle esigenze, nell'ottica di un rapporto collaborativo leale, corretto e di elevata professionalità.

Articolo 21 – Rapporti con i Fornitori

Nella scelta dei propri fornitori, in ragione della peculiarità della propria attività, la Fondazione si ispira a principi di trasparenza, concorrenza e parità di condizioni, ponendo in essere valutazioni obiettive in merito alla competitività, alla qualità, all'utilità ed al prezzo della fornitura, nonché alla sua affidabilità e adotta criteri di selezione dei fornitori oggettivi e trasparenti, senza precludere ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per l'aggiudicazione di un contratto.

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat Rev. N. Del	Sostituisce Rev. N. Del
4		

Ciascuna procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza, e ogni eventuale deroga a tale principio deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 22 - Regali ed altre utilità

Ciascun destinatario del presente codice non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, complessivamente non superiore a 150.00 euro annui.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono, a cura del beneficiario, immediatamente messi a disposizione della Fondazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali o in beneficenza. Della messa a disposizione viene redatto, dall'Ufficio competente, verbale di consegna di cui una copia è rilasciata al consegnante.

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza come ad esempio da soggetti privati richiedenti un'autorizzazione o concessione, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere diretti e/o indiretti, in particolare nell'ambito dell'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Articolo 23 - Regole di condotta in materia di utilizzo di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

Ai soggetti destinatari del presente Codice è vietata tassativamente, nelle attività che prevedono l'utilizzo di monete, carte di pubblico credito o valori in bollo, ogni condotta di falsificazione di questi beni ovvero di utilizzo o detenzione consapevoli di tali beni qualora falsi.

Articolo 24 - Regole di condotta in materia di impiego di denaro, beni o altre utilità ricevuti da terzi

Nelle fasi di approvvigionamento di beni tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a verificare, per quanto possibile, che gli stessi non siano provenienti da reato.

I suddetti destinatari, inoltre, osservano le disposizioni interne in materia di gestione dei flussi finanziari, nonché la normativa e le specifiche procedure in tema di antiriciclaggio.

Articolo 25 - Doveri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di osservare le normative vigenti e di rispettare i principi del presente Codice.

Il Consiglio di Amministrazione collabora attivamente ad ogni controllo disposto dalla Fondazione, dall'Organismo di Vigilanza nonché da Autorità amministrative o giudiziarie.

Lo stesso, ha l'obbligo di confrontarsi con l'Organismo di Vigilanza e di portarli a conoscenza di ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie rispettive attività di competenza.

Articolo 26 - Doveri nei confronti del Collegio dei Revisori

La Fondazione si impegna a fornire ai componenti del Collegio dei Revisori informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della loro partecipazione ai controlli e alle verifiche trimestrali.

La Fondazione si impegna inoltre, così come previsto anche dalle procedure poste in essere nel Modello Organizzativo, a comunicare tempestivamente al Collegio dei Revisori qualsiasi informazione o notizia che possa essere ritenuta rilevante.

Articolo 27 - Selezione e assunzione del personale

La Fondazione effettua la valutazione del personale da assumere utilizzando criteri di correttezza e trasparenza, e analizzando i profili dei candidati sulla base delle esigenze della Fondazione.

La Fondazione garantisce che la selezione del personale avvenga in modo obiettivo attraverso un processo di valutazione di titoli e competenze di ogni candidato.

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat Rev. N. Del	Sostituisce Rev. N. Del
5		

Il personale è assunto con regolare contratto. La Fondazione si astiene dal dare vita a qualsivoglia forma di lavoro irregolare, nonché dall'utilizzare particolari tipologie contrattuali al fine di eludere norme imperative.

Alla costituzione del rapporto di lavoro il lavoratore riceve accurate informazioni relative a:

- le caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- gli elementi normativi e retributivi del contratto, con indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli eventuali contratti di riferimento;
- le norme e le procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- copia del presente codice e del modello organizzativo.

Tali informazioni sono presentate al lavoratore in termini tali da assicurare che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

Articolo 28 - Gestione del personale

La Fondazione non tollera nessuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e condanna ogni forma di razzismo e di atteggiamento xenofobo.

La politica della Fondazione è diretta ad assegnare ruoli e competenze sulla base delle concrete capacità possedute dai propri dipendenti; inoltre, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, sono favorite le flessibilità nell'orario di lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in genere la cura dei figli da parte del personale.

La valutazione dell'attività dei dipendenti viene effettuata coinvolgendo tutte le diverse funzioni cui lo stesso attende.

Articolo 29 - Sicurezza e salute

La Fondazione si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando tra il personale la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e i collaboratori. La stessa, inoltre, opera per assicurare, soprattutto attraverso azioni preventive, l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Obiettivo precipuo della Fondazione è quello di proteggere dipendenti e collaboratori, permettendo loro di lavorare in un ambiente idoneo e sicuro.

La Fondazione, infatti, è particolarmente sensibile alla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, e si impegna quotidianamente ad operare nel rispetto delle normative vigenti e segnatamente delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Articolo 30 - Tutela della persona

La Fondazione tutela i propri dipendenti e collaboratori garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, condanna qualsiasi atto di molestia sessuale, nonché qualunque comportamento che possa turbare la sensibilità e la dignità della persona. Allo scopo, recepisce nel presente Codice il testo del "Regolamento per la tutela della dignità delle donne e degli uomini all'interno dell'Azienda", approvato di concerto con le organizzazioni sindacali il 24 ottobre 1997.

Non sono tollerate in nessun modo discriminazioni legate all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, e si impegna a tutelare i lavoratori da atti di violenza psicologica, contrastando qualsivoglia atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Articolo 31 - Gestione delle informazioni

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat Rev. N. Del	Sostituisce Rev. N. Del
6		

La Fondazione rispetta le disposizioni in ordine al trattamento dei dati previste dalle normative vigenti sulla *privacy* e adotta *standard* comportamentali che prevedono il divieto (fatte salve le eccezioni previste dalla legge) di comunicare o diffondere i dati personali di cui la stessa Fondazione sia entrata in possesso senza il previo consenso dell'interessato.

Ciascun dipendente o collaboratore viene edotto su quanto previsto dalle politiche della Fondazione in tema di sicurezza delle informazioni, per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati con i quali entra in contatto, ed è tenuto a conformarvisi.

La Fondazione non effettua indagini sulle idee e, in generale, sulla vita privata dei propri dipendenti e collaboratori (tranne nei casi ammessi dalla legge).

Articolo 32 - Conflitto di interessi

Tutti i destinatari del presente codice hanno il dovere di astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari nell'ambito della propria attività per la Fondazione.

Articolo 33 - Utilizzo dei beni della Fondazione

Tutti i destinatari del presente codice sono tenuti a operare con diligenza per tutelare i beni, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per il loro corretto utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. Ciascuno è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente l'Organo Amministrativo di eventuali minacce per la Fondazione.

In particolare, ciascuno deve:

- evitare usi privati dei beni della Fondazione, al di fuori delle ipotesi consentite;
- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, si pongano in contrasto con l'interesse della Fondazione.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ciascuno è tenuto a :

- utilizzarle secondo le indicazioni e per gli scopi per i quali vengono messe a disposizione;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza informatica, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, non indulgere in linguaggi sconvenienti, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine della Fondazione;
- non navigare su siti internet per fini personali, e comunque non navigare per alcuna ragione su siti aventi contenuti indecorosi e offensivi.

Articolo 34 - Rapporti istituzionali

La Fondazione, nei rapporti con le Istituzioni dello Stato riconducibili all'attività svolta, si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a qualunque livello;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Fondazione in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza, coloro che abbiano ricevuto diretto mandato dal proprio superiore gerarchico si impegnano a instaurare e mantenere con le Istituzioni rapporti improntati all'osservanza di canoni formali e rispettosi.

Articolo 35 - Rapporti con i Soci

La Fondazione si impegna a fornire ai soci informazioni accurate, veritiere e tempestive, anche al fine di agevolare la partecipazione alle decisioni societarie.

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat	Sostituisce
	Rev. N.	Rev. N.
	Del	Del
7		

Costituisce impegno della Fondazione tutelare il patrimonio aziendale e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ai soci qualsiasi informazione o notizia che possa essere ritenuta rilevante.

E' garantita l'assoluta parità di trattamento fra tutti i soci, evitando comportamenti preferenziali.

Articolo 36 - Informativa contabile e societaria

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascuno è tenuto a collaborare nella tempestiva rappresentazione delle informazioni utili all'interno della contabilità.

- Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione dell'operazione, anche per ridurre il rischio di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto; è compito di tutti coloro che vi attendono far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e sia ordinata secondo criteri logici.

Tutti coloro che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 37 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Fondazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti caratterizzati da correttezza e trasparenza.

Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione deve intendersi qualunque Ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, e persona fisica o giuridica che agisca in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e comunque le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte e autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni normative e dei regolamenti applicabili, e non può in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Fondazione.

A tal fine, la Fondazione raccoglie e archivia correttamente la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.

E' assolutamente vietata qualunque attività da parte di chi operi per conto della Fondazione, diretta a influenzare l'indipendenza di giudizio del P.U. o comunque ad assicurare vantaggi di qualsivoglia natura alla Fondazione.

Nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione, la Fondazione:

- non ammette alcuna pratica, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, volta a indurre, facilitare o remunerare una decisione o il compimento di un atto d'ufficio, ovvero contrario ai doveri d'ufficio, da parte della Pubblica Amministrazione;
- segnatamente, non ammette pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, ovvero atti di cortesia commerciale (come omaggi o forme di ospitalità), anche semplicemente offerti, a dirigenti, funzionari, dipendenti e comunque a chiunque agisca per conto di una Pubblica Amministrazione, ovvero loro parenti o incaricati, salvo che si tratti di utilità d'uso di modico valore che non possano essere in alcun modo interpretate come strumento per condizionare l'agire della P.A. La Fondazione, inoltre, non ammette alcuna promessa di opportunità d'impiego, vantaggi o altre utilità nei confronti dei soggetti di cui sopra;

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat Rev. N. Del	Sostituisce Rev. N. Del
8		

- in sede di rapporti con la Pubblica Amministrazione, chiunque operi per conto della Fondazione non deve cercare di influenzare impropriamente le posizioni di coloro che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- nel caso specifico di gare con la Pubblica Amministrazione, la Fondazione opererà nel rispetto della legge e delle corrette pratiche commerciali;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Fondazione non si fa rappresentare da consulenti o da soggetti terzi, quando questo possa determinare un conflitto d'interessi.

Qualsiasi violazione delle indicazioni di cui sopra, anche sotto forma di mero tentativo, da parte di chiunque operi - anche indirettamente - per conto della Fondazione, deve essere oggetto di segnalazione tempestiva all'Organo Amministrativo, all'Organismo di Vigilanza i quali di comune accordo prenderanno gli opportuni provvedimenti e adotteranno le sanzioni disciplinari previste dal Modello Organizzativo.

Articolo 38 - Rapporti con partiti, organizzazioni e associazioni politico/sindacali

La Fondazione non eroga nessun ed eventuale contributo a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, ovvero a loro rappresentanti e candidati, la Fondazione si attiene rigorosamente a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Articolo 39 - Liberalità e contributi

La Fondazione può contribuire alle richieste di apporti provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, sociale o benefico o, in ogni caso, che coinvolgano un significativo numero di cittadini.

I contributi nei confronti di Fondazione- consorzi, enti di diritto privato e/o enti di diritto pubblico, che possono riguardare i temi della cultura, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinati a eventi che offrano garanzia di qualità, o per i quali la Fondazione può collaborare alla progettazione onde garantirne l'originalità e l'efficacia.

Articolo 40 - L'ambiente

L'ambiente è il bene primario che la Fondazione si impegna a salvaguardare.

Tutti coloro che operano per conto della Fondazione, e comunque tutti i destinatari del presente Codice, sono tenuti a contribuire al processo di protezione e tutela dell'ambiente.

Articolo 41 - La violazione del Codice Etico

La violazione degli obblighi previsti per i dipendenti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri con ogni conseguenza di legge e disciplinare per i dipendenti previste dal CCNL applicato.

In caso di violazione del presente Codice da parte dell'Organo Amministrativo, dei Soci, del Collegio dei Revisori ovvero di collaboratori della Fondazione non soggetti al sistema gerarchico, si provvederà ad applicare le eventuali misure più idonee.

Nell'ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, saranno inserite clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti contrari ai principi del presente Codice Etico.

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto le eventuali inosservanze del Codice; sono ammesse segnalazioni in forma anonima.

Le segnalazioni vanno presentate all'Organismo di Vigilanza così come previsto dalla policy in materia di whistleblower.

Articolo 42 – Vigilanza e monitoraggio.

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat Rev. N. Del	Sostituisce Rev. N. Del
9		

Vigila sull'applicazione del presente Codice l'Organo Amministrativo di concerto l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio previste dal modello organizzativo potrà verificare il rispetto del Codice Etico da parte di tutti i suoi destinatari.

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2023	Dat Rev. N. Del	Sostituisce Rev. N. Del
10		